



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Adunanza di Consiglio del 26 novembre 2021

DELIBERA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sentita la commissione patrocinio a spese dello stato, ritenuto necessario assumere un indirizzo chiaro su alcuni aspetti critici in materia di patrocinio a spese dello stato che hanno comportato ripetutamente richieste di chiarimenti da parte degli iscritti, fa propri i seguenti orientamenti.

ONERI DEDUCIBILI

La Corte di Cassazione Sez. V Penale con sentenza n. 34935 del 17/08/2016 ha escluso che “gli oneri deducibili possano concorrere alla determinazione del reddito rilevante ai sensi dell’art. 76 DPR 115/2002”. Tale esclusione era già contenuta in un parere (Risoluzione n. 15/E del 21/01/2008) dell’Agenzia delle Entrate.

Gli oneri deducibili dal reddito sono quelli espressamente previsti dall’art. 10 DPR 22/12/1986 n. 917 (T.U. Imposte sui redditi).

Pertanto nell’istanza per ottenere dal Consiglio l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà essere indicato il reddito del nucleo familiare del richiedente al netto di tali oneri deducibili. Ovviamente bisognerà fare molta attenzione che gli oneri considerati come deducibili siano effettivamente quelli previsti dal citato art. 10 del T.U. delle imposte sui redditi.

NUCLEO FAMILIARE

La Corte di Cassazione Sez. IV Penale con sentenza 6-28/10/2016 n. 4551 ha statuito che “la valutazione del reddito (ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato) deve essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza”, precisando inoltre che “nel valutare il reddito familiare complessivo occorre dar riferimento



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza". Pertanto nell'istanza per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà essere indicato il reddito del nucleo familiare di fatto, come sopra inteso, che può quindi non coincidere con quello anagrafico, precisando nell'istanza tale circostanza.

PROCEDURE AMMISSIBILI

Si ribadisce che, così come stabilito dal DPR 115/2002 il Consiglio può ammettere al patrocinio a spese dello Stato solo per le procedure giudiziali (oltre alla fase della mediazione obbligatoria, nel caso sia prevista per tali procedure).

Pertanto non sono coperte da tale beneficio le prestazioni stragiudiziali svolte dall'avvocato a favore di chi avrebbe diritto, per reddito, al beneficio stesso.